PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 17

Le somme da stanziare in bilancio agli effetti degli articoli 14 e 15 della presente legge saranno inscritte nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici nel periodo finanziario dal 1905-906 al 1911-912 secondo le tabelle E e F annesse alla presente legge.

Qualora l'urgenza dell'esecuzione delle opere imponesse una variazione negli stanziamenti di cui nelle tabelle predette, il Governo del Re e' in facolta' di provvedervi nel limite del complessivo fondo autorizzato mediante le somme disponibili in competenze e residui delle bonifiche dipendenti dalle leggi 22 marzo 1900, n. 195, e 7 luglio 1902, n. 333.

Le somme in tal guisa prelevate verranno reintegrate a mano a mano che maturano gli stanziamenti, di cui al primo comma del presente articolo.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	II
Capo	Unico — Provvedimenti per le opere di bonifica, per la sistemazione dei torrenti e per altre opere di proprietà dello Stato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-17/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it